

REGOLAMENTO (CEE) N. 2044/89 DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 358/79 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità e definiti al punto 15 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 823/87 (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 2043/89 (5) ha stabilito disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate; che questo regolamento è stato modificato sopprimendo le disposizioni tecniche concernenti, in particolare, la produzione e la commercializzazione dei v.s.q.p.r.d., al fine di inserire dette disposizioni nel regolamento (CEE) n. 358/79 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 (7), sempreché non debbano essere inserite nel regolamento (CEE) n. 3309/85 del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2045/89 (9), o siano ritenute superflue a seguito di norme parallele più recenti;

considerando che, in considerazione del fatto che il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89 (11), ha ammesso il mosto di uve concentrato rettificato nella vinificazione ed al fine di preferire, come materia prima per l'elaborazione dei vini spumanti, prodotti provenienti dalla vite, è opportuno prevedere che gli elaboratori di vino spumante possano utilizzare il mosto di uve concentrato rettificato; che, per evitare effetti negativi sulla qualità, occorre prevedere che gli Stati membri possano vietare l'utilizzazione di mosto di uve concentrato per l'elaborazione di vini spumanti;

considerando che l'esperienza acquisita ha dimostrato la necessità di precisare meglio la composizione dello scioppo zuccherino utilizzato per l'elaborazione dei vini spumanti, in particolare per quanto riguarda i v.s.q.p.r.d.; che il vino utilizzato per costituire una sospensione vinica di lievito non deve essere della stessa origine del vino cui tale sospensione è aggiunta per provocare la spuma;

considerando che, da un lato, il luogo di impianto di un vigneto e le condizioni climatiche che caratterizzano ogni annata e, dall'altro, le misure vitivinicole, in particolare i processi e i trattamenti enologici utilizzati subito dopo il raccolto delle uve, determinano in ampia misura le caratteristiche di un vino spumante di qualità prodotto in una zona determinata; che per questa ragione, ma anche per ridurre il rischio di manipolazioni sleali in occasione di successivi cambiamenti di proprietari delle materie prime, occorre prevedere che la trasformazione delle uve in mosto e del mosto così ottenuto in vino, nonché l'elaborazione del vino spumante con l'utilizzazione di detti prodotti debba aver luogo all'interno o nelle immediate vicinanze della zona determinata in cui le uve utilizzate sono state raccolte;

considerando che, per evitare agli elaboratori interessati di v.s.q.p.r.d. perdite causate dall'interruzione di usi commerciali tradizionali, è opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di consentire, in via eccezionale, che un v.s.q.p.r.d. sia elaborato rettificando il vino con l'aggiunta di uno o più prodotti vitivinicoli non originari della zona determinata, che dà il nome a detto vino spumante; che occorre quindi dare agli Stati membri la possibilità di autorizzare in determinati casi l'elaborazione di un v.s.q.p.r.d. al di fuori della zona determinata che dà il nome a detto vino spumante;

considerando che è opportuno che gli stessi metodi di analisi si applichino a tutte le categorie di vino, al fine di facilitare il raffronto dei risultati delle diverse analisi; che occorre precisare che i metodi di analisi previsti nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 74 del regolamento (CEE) n. 822/87 si applichino anche per l'analisi dei vini spumanti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 358/79 è modificato come segue:

(1) GU n. C 14 del 19. 1. 1988, pag. 13.

(2) GU n. C 235 del 12. 9. 1988, pag. 39.

(3) GU n. C 208 dell'8. 8. 1988, pag. 18.

(4) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 59.

(5) Vedi pagina 35 della presente Gazzetta ufficiale.

(6) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 130.

(7) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.

(8) GU n. L 320 del 29. 11. 1985, pag. 9.

(9) Vedi pagina 46 della presente Gazzetta ufficiale.

(10) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(11) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.